



ACCORDO DI SERVIZIO

TRA

il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (nel seguito anche denominato “Ministero” o “MIT”), con sede in Roma, Via Nomentana, 2, Codice Fiscale 97532760580, legalmente rappresentato dal Dott. Enrico Maria Pujia, Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, dall’Avv. Calogero Mauceri, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, dall’Ing. Stefano Fabrizio Riazola, Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e dal Dott. Lorenzo Quinzi, Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione;

E

la **Sogesid s.p.a.** (nel seguito anche denominata “Società” e, congiuntamente con il MIT, “le parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., concernente la *“Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli artt. 41 e 42 del medesimo decreto, recanti l’istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le relative attribuzioni;

VISTO il regolamento di organizzazione del MIT di cui al dPCM n. 186 del 30 ottobre 2023, entrato in vigore in data 29 dicembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale n. 205 dell’8 agosto 2025, recante l’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2026;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 10 gennaio 2026 per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2026;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, e in particolare l’art. 7, comma 2, e l’art. 3, comma 1, lett. e) dell’All. I.1, ai sensi dei quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a



società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato prevedendo altresì per ciascun affidamento l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento in cui dar conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che Sogesid è una società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 12, paragrafi 1 e 2;

CONSIDERATO che il Ministero può avvalersi delle società *in house* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione *in house*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 febbraio 2023, n. 79, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che la Sogesid s.p.a., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. “avanzata” per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid s.p.a. individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”* fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO lo Statuto della Sogesid s.p.a., da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 ottobre 2024, e in particolare l'articolo 4 il quale prevede che Sogesid s.p.a. *“ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e dell'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dell'articolo 10 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995, n. 341, è società in house del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, ai sensi dell'art. 12-ter del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, delle amministrazioni centrali dello Stato, con specifico riferimento alle attività di supporto necessario alla tempestiva*



realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La “SOGESID S.p.A.” produce oltre l’80% del fatturato prioritariamente nello svolgimento dei servizi affidati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 1”;

VISTA la direttiva del Ministro alla Sogesid s.p.a. per le annualità 2024 e 2025, di cui al decreto n. 29 del 21 febbraio 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 5 marzo 2025, al n. 664, con la quale sono stati individuati i settori di attività nei quali la Società assicura, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto e dal quadro normativo vigente, servizi di assistenza tecnica e consulenza alle strutture ministeriali, anche di carattere tecnico-ingegneristico;

RITENUTO necessario assicurare la piena aderenza delle finalità e dei contenuti del presente Accordo di servizio con gli indirizzi posti dalla direttiva ministeriale;

CONSIDERATA la missione istituzionale svolta dalla Sogesid s.p.a. con particolare riferimento alle attività di supporto tecnico specialistico su interventi infrastrutturali;

CONSIDERATO, pertanto, che il Ministero ritiene opportuno stipulare con Sogesid s.p.a. un Accordo di servizio per disciplinare le linee generali dell’avvalimento della Società con le modalità *dell’in house providing*, fermo restando che per ogni convenzione attuativa dovranno essere verificate le condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

CONSIDERATO che la valorizzazione economica delle attività affidate a Sogesid s.p.a. è in ogni caso oggetto di specifica valutazione da parte delle strutture ministeriali operative in fase di stipula delle singole convenzioni attuative;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid s.p.a., è obbligata ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Articolo 2 **(Oggetto)**

1. Il presente Accordo di servizio disciplina i rapporti e le condizioni generali tra le parti per l'affidamento a Sogesid s.p.a., con le modalità dell'*in house providing*, di servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 **(Ambiti di intervento)**

1. Il Ministero, tramite la stipula di singole convenzioni attuative del presente Accordo, può affidare a Sogesid s.p.a. servizi di consulenza e assistenza tecnica-amministrativa, anche di carattere tecnico-ingegneristico, nei settori di competenza del Ministero, come individuati nella direttiva inerente al programma delle attività, emanata annualmente dal Ministro ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.
2. Nei settori di intervento di cui al comma 1, la Sogesid s.p.a. può altresì essere incaricata di svolgere le funzioni di stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. I servizi svolti da Sogesid s.p.a. in forza del presente Accordo sono sviluppati nei Piani Operativi di Dettaglio (POD), che costituiscono parte integrante delle Convenzioni attuative di cui al successivo art. 4.

Articolo 4 **(Modalità operative di esecuzione delle attività)**

1. Le strutture ministeriali, prima di sottoscrivere singole convenzioni attuative del presente Accordo, anche di durata pluriennale, richiedono alla Società un Piano operativo di dettaglio (POD), nel quale sono indicati gli obiettivi e i risultati attesi dei servizi da affidare, i tempi di realizzazione dei servizi e il relativo cronoprogramma distinto in fasi, nonché la disciplina di dettaglio relativa alla rendicontazione.
2. Il Piano operativo di dettaglio prevede il corrispettivo richiesto per lo svolgimento dei servizi secondo le modalità stabilite al successivo art. 8.
3. La Sogesid s.p.a., nel Piano operativo di dettaglio di cui al comma 1, individua le professionalità di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attività. La Società può avvalersi sia di proprio personale dipendente, sia di personale esterno in possesso di requisiti di competenza e comprovata esperienza coerenti con le specificità delle attività descritte nel Piano operativo di dettaglio, di cui dovrà essere fatta richiesta nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. Le medesime procedure potranno essere attivate dalle Strutture decentrate del MIT.
5. Il servizio da svolgere è sviluppato secondo le linee di azione precisate nei POD di cui al comma 1, secondo modalità organizzative ed operative stabilite concordemente tra le Parti.
6. In considerazione della responsabilità organizzativa e gestionale in capo alla Sogesid S.p.A. nello svolgimento del servizio, ogni incarico (Comitati, Commissioni, Segreteria Tecniche, etc.), che



la committenza intenda assegnare al personale Sogesid, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società.

7. Le indicazioni contenute nel Piano Operativo di Dettaglio possono essere oggetto di revisioni e aggiornamenti concordati tra le Parti.

Articolo 5

(Durata, decorrenza ed efficacia)

1. Il presente Accordo di servizio entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2027.
2. L'efficacia del presente atto è subordinata alla relativa ammissione al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.
3. Il presente Accordo è pubblicato sui siti istituzionali delle Parti.

Articolo 6

(Comitato di coordinamento della programmazione)

1. Ferme restando le competenze degli organi che svolgono il controllo analogo sulla Società, al fine di assicurare una coerente programmazione delle attività istituzionali, tenuto conto delle Convenzioni attuative che saranno stipulate in conformità con il presente atto, è costituito un Comitato di Coordinamento, composto dai referenti ministeriali e dalla Sogesid s.p.a., di cui al successivo articolo 16.
2. Il Comitato di coordinamento ha altresì il compito di monitorare lo stato di attuazione delle Convenzioni attuative stipulate ai sensi del presente Accordo.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. Dal presente Accordo non derivano oneri a carico delle parti. Gli oneri finanziari relativi ai servizi affidati a Sogesid s.p.a. sono determinati nelle singole convenzioni attuative, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

Articolo 8

(Determinazione dei corrispettivi)

1. Nel presente articolo sono declinate le modalità di determinazione dei corrispettivi che saranno riconosciuti alla Sogesid S.p.A. nell'ambito delle singole Convenzioni attuative, con particolare riferimento ai servizi di assistenza tecnica e alle attività di natura tecnica e amministrativa correlati all'erogazione di progetti specifici, nonché ai servizi tecnico-ingegneristici.
2. Per l'espletamento dei servizi di assistenza tecnica e alle attività di natura tecnica e amministrativa, è riconosciuto alla Società un corrispettivo determinato sulla base del principio generale della riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti, come di seguito dettagliato.

**A. Costi diretti**

Si intendono quelli direttamente generati con l'espletamento del servizio, ovvero che possano essere ad esso imputati direttamente.

In particolare, con riferimento al personale dipendente della Sogesid s.p.a., sono rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda. Il costo del personale dipendente è conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente sulla base dei prospetti contabili, fermi restando i costi massimi rendicontabili riportati nella seguente tabella, definiti sulla base dell'effettivo impegno delle risorse rilevabili attraverso pertinente *timesheet*. Tra gli importi indicati rientra quello relativo al Dirigente in quanto tale figura, che ricopre il ruolo di supervisione e coordinamento a livello centrale, partecipa direttamente all'organizzazione del lavoro, contribuendo al perseguimento dei relativi output ed assicurando una costante interlocuzione con la committenza. La figura dirigenziale, che sarà individuata in aderenza all'organigramma e funzionigramma della Società, troverà specifica collocazione nell'ambito delle singole Convenzioni attuative, nelle quali sarà riportata la relativa percentuale di allocazione, da rendicontare a *timesheet* sulla base dell'attività effettivamente prestata.

Liv. CCNL gas-acque 2025-2027	Costo aziendale annuale massimo [€]	Costo massimo giornata/uomo [€] per n. 1720 ore annue
Liv. 2	45.315,87	205,98
Liv. 3	48.989,58	222,68
Liv. 4	52.271,18	237,60
Liv. 5	55.831,36	253,78
Liv. 6	60.841,68	276,55
Liv. 7	67.384,54	306,29
Liv. 8	74.936,15	340,62
Quadro	95.840,73	435,64
Dirigente	194.775,70	885,34

Il personale applicato alle singole Convenzioni dovrà svolgere la propria attività in modo esclusivo per il servizio oggetto della Convenzione. Nel caso in cui la singola unità di personale sia applicata a servizi riferibili a diverse attività, la Società fornisce specifica rendicontazione delle ore di lavoro effettivamente dedicate ad ogni attività affidata mediante apposito *timesheet*.

Il dettaglio dei costi del personale dipendente, ivi incluso il personale per la gestione dei processi (fisici e finanziari) - individuato alla voce "*Program Management*", la cui imputazione dei costi (pro-quota e quantificati a *timesheet*) è funzionale alla necessaria ottimizzazione delle modalità organizzative societarie - è in ogni caso stabilito, nei termini sopra esposti, nell'ambito delle Convenzioni attuative del presente Accordo.

L'eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimane interamente a carico della Sogesid s.p.a.

Eventuali incrementi contrattuali intervenuti nel corso della vigenza del presente Accordo sono presi in considerazione esclusivamente al momento della stipula delle singole convenzioni



attuative. In nessun caso detti incrementi possono determinare una rivalutazione dei costi delle convenzioni attuative già stipulate e in corso di svolgimento del servizio.

Con riferimento alle prestazioni rese da collaboratori esterni, il costo del lavoro svolto è determinato sulla base delle migliori condizioni di mercato esistenti al momento dell'affidamento dell'incarico, mediante ricorso a *benchmark* per attività analoghe, desunti dai prezzi praticati da Consip s.p.a. e altre società *in house* delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui il personale dipendente da Sogesid s.p.a. effettui trasferte, sono riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società stessa. Non sono riconosciute indennità di trasferta al personale non dipendente da Sogesid s.p.a.

Gli importi erogati per lavoro straordinario svolto dai dipendenti, desunti attraverso *timesheet*, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa sulla base dei costi effettivamente sostenuti, che saranno computati nella voce afferente ai costi del Personale dipendente.

Le eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale Sogesid S.p.A. nel corso delle trasferte, saranno computate nell'ambito dell'importo ad esse relativo.

Per quanto attiene alle attrezzature informatiche (hardware e software), la Società provvederà ad addebitare i relativi importi, secondo il principio generale della riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti, laddove acquistate per garantire l'espletamento dei servizi richiesti dalla committenza.

Con particolare riferimento all'attivazione di licenze software funzionali alla fruizione degli applicativi del Ministero, la Società provvederà ad addebitare gli importi di tali licenze, secondo il principio generale della riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti, laddove acquistate per garantire l'espletamento dei servizi richiesti dalla committenza. Tali costi saranno ammissibili solo in presenza di una chiara giustificazione della loro utilizzazione in maniera diretta ed esclusiva per le commesse attuative. Al termine delle convenzioni, le licenze software acquistate a titolo di proprietà appartengono al MIT.

B. Costi indiretti

Si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma sono per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per la rendicontazione di tali costi, saranno utilizzate le modalità di cui alle due distinte fattispecie appresso esplicitate:

- a) 15% forfettario applicato ai costi diretti ammissibili del personale, nel caso di servizi di assistenza tecnica svolta dal personale della società presso gli uffici del Dicastero, a supporto delle strutture ministeriali operanti a livello centrale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché in linea con i principi generali dettati dalla



comunicazione della Commissione europea C/2024/7467 del 20 dicembre 2024, recante “Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)”;

- b) 16,56% dei costi diretti ammissibili (come da metodologia di calcolo allegata al presente atto) con riferimento agli ulteriori servizi non ricadenti nel perimetro di cui alla precedente lettera a). Tale percentuale, definita ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché in linea con i principi generali dettati dalla comunicazione della Commissione europea C/2024/7467 del 20 dicembre 2024, potrà essere oggetto di adeguamento sulla base dei bilanci approvati dalla Sogesid S.p.A. nel periodo di vigenza del presente atto.

Con riferimento alle voci di spesa per trasferte e missioni, le suddette percentuali di costi indiretti saranno applicate - in ottemperanza alle indicazioni fornite dai competenti organi di controllo - esclusivamente alla quota di costi diretti del personale (indennità di trasferta), escludendo pertanto dal computo i costi vivi sostenuti per viaggi, vitto e alloggio.

2. Per quanto attiene ai servizi tecnico-ingegneristici, le relative prestazioni sono valutate “a parcella” nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016.

Articolo 9

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Le modalità e le tempistiche periodiche di rendicontazione, fatturazione mediante il sistema InIt e pagamento dei corrispettivi dovuti, saranno declinate puntualmente nelle Convenzioni attuative di cui all'art. 4, comma 1, sulla base delle specifiche esigenze gestionali ed operative connesse alla peculiare tipologia di servizi tecnico-specialistici richiesti.
2. Per ciascuna Convenzione attuativa, la competente struttura ministeriale si impegna a erogare a favore della Sogesid s.p.a., a titolo di anticipazione e al momento della sottoscrizione, un importo pari al 10% dell'importo complessivo dei singoli servizi. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato di avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture periodiche.
3. Resta fermo che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, in formato digitale, sono tenute a disposizione dalla Sogesid s.p.a. per gli eventuali controlli e per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 10

(Comitati di Sorveglianza delle Convenzioni attuative)

1. Nell'ambito di ciascuna Convenzione attuativa, le strutture ministeriali di riferimento provvedono all'istituzione di un Comitato di Sorveglianza, il quale:



- a) svolge funzioni di sorveglianza sugli adempimenti previsti dalla Convenzione attuativa, finalizzate a un controllo circa il riscontro dei rendiconti alle attività previste nei Piani operativi;
 - b) può richiedere alla Sogesid s.p.a. la trasmissione di atti e documenti funzionali ai compiti di cui sopra;
 - c) informa, con cadenza almeno trimestrale, il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 6 circa eventuali questioni di carattere generale che siano emerse nel corso dell'attuazione delle singole Convenzioni.
2. Al fine di non inficiare il corretto andamento finanziario delle Convenzioni attuative, dal ricevimento della documentazione contabile e illustrativa, funzionale alla rendicontazione delle attività, il Comitato di Sorveglianza dovrà esprimersi entro 15 gg. lavorativi.
3. La modalità di verifica e controllo delle somme rendicontate di cui al comma 2 dovrà essere adottata anche dalle strutture ministeriali decentrate che faranno ricorso alla Sogesid S.p.A., nei termini di cui all'art. 3.

Articolo 11 ***(Diritto di Recesso)***

1. Le convenzioni attuative devono prevedere la facoltà per il MIT di recedere in qualunque momento, per giustificati motivi, previo pagamento delle attività eventualmente già eseguite e documentate al momento della comunicazione del preavviso di recesso. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Sogesid mediante posta elettronica certificata nel termine di almeno 30 giorni dalla data del recesso.

Articolo 12 ***(Controversie sull'interpretazione/applicazione dell'Accordo di servizio e delle convenzioni attuative)***

1. Nel caso di dubbi circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo di servizio, decide il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 6.
2. Nel caso di controversia in ordine all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni contenute nelle singole Convenzioni attuative, le parti, sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'art. 10, si impegnano a esaminare congiuntamente la questione e a pervenire a una tempestiva composizione della stessa.
3. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente Accordo di servizio sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.



Articolo 13 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Sogesid s.p.a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ed in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. La Sogesid s.p.a. si impegna a comunicare al Ministero, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
3. La Sogesid s.p.a. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Ministero ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei suddetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Accordo di servizio.

Articolo 14 ***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo di Servizio, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del presente Accordo di servizio, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 15 ***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.



2. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalle singole Convenzioni attuative, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, redatta ai sensi dell'art 28 del GDPR con separato atto, da parte del Ministero.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Articolo 16 ***(Referenti dell'Accordo di Servizio)***

1. I referenti del Ministero in ordine al contenuto del presente Accordo di servizio sono il Dott. Enrico Maria Pujia, Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, l'Avv. Calogero Mauceri, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, l'Ing. Stefano Fabrizio Riazola, Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e il Dott. Lorenzo Quinzi, Capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, o loro delegati a tale scopo individuati.
2. Il referente della Sogesid s.p.a. per il presente Accordo di servizio è individuato nell'Ing. Errico Stravato, Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.

Articolo 17 ***(Disposizioni finali)***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di servizio, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Eventuali modifiche al presente Accordo di servizio verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione dello stesso, e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. Resta inteso che le clausole del presente Accordo di servizio sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione dell'Accordo stesso.
4. Resta altresì inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole del presente Accordo di servizio qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Capo Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

Dott. Enrico Maria Pujia

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

Avv. Calogero Mauceri

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Ing. Stefano Fabrizio Riazola

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Il Capo Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Dott. Lorenzo Quinzi

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

La Sogesid s.p.a.

L'Amministrazione Delegato

Ing. Errico Stravato

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*